

✽ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno di venerdì ventisei del mese di novembre, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Aldo Camporota — nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1993 — ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 399

Integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 304 del 24 novembre 1992 di controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il Piano Particolareggiato del nucleo n. 46 «Selcetta-Trigoria» zona O - recupero urbanistico adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 17 gennaio 1989.

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 17 gennaio 1989 è stato adottato il Piano particolareggiato n. 46 del nucleo edilizio spontaneamente sorto «Selcetta-Trigoria» in esecuzione del P.R.G.;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 304 del 24 novembre 1992 sono state adottate le controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano suddetto;

Che, come meglio specificato nell'allegata relazione dell'U.S.P.R., a seguito dell'accoglimento di alcune opposizioni, sono state reperite, al fine del soddisfacimento degli standards urbanistici, all'esterno del perimetro del nucleo, ulteriori aree destinate a verde, servizi e parcheggi pubblici, attribuendo alle stesse la disciplina comprensoriale;

Che, pertanto, occorre integrare il provvedimento di controdeduzioni adottato con deliberazione del C.C. n. 304 del 24 novembre 1992;

Che, inoltre, si ritiene opportuno eliminare dal 7° comma, 4° e 5° rigo delle premesse della citata deliberazione C.C. n. 304/92, nonché dal punto B) del dispositivo della medesima deliberazione, le parole «previo nulla osta dell'U.S.P.R.»;

Vista la allegata relazione tecnica dell'U.S.P.R.;

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150;

Vista la L.R. n. 36/87;

Visto l'art. 53 della legge 142/90;

Il Sub Commissario preposto all'U.S.P.R., valutate le circostanze di fatto e gli adempimenti di legge sopra richiamati propone di deliberare in conformità a quanto sopra rappresentato;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto di quanto esposto in narrativa e sulla base della proposta avanzata dal Sub Commissario preposto all'U.S.P.R.;

Riconosciuta la validità della stessa ai fini dell'attuazione del P.R.G. e dei programmi dell'Amministrazione;

Considerato che in data 23 luglio 1993 il Dirigente Tecnico Superiore dell'U.S.P.R., quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che qui di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Tecnico Superiore Reggente

F.to: M. Cianfrini»;

Che in data 16 agosto 1993 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. il Ragioniere Generale Reggente

F.to: F. Lorenzetti»;

Che in data 23 novembre 1993 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, preso atto della relazione del Dirigente Superiore dell'U.S.P.R. prot. n. 8609 del 26 luglio 1993.

Il Segretario Generale Reggente

F.to: V. Gagliani Caputo»;

DELIBERA

con i poteri del Consiglio Comunale di integrare la deliberazione del C.C. n. 304 del 24 novembre 1992 di controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il Piano Particolareggiato del nucleo n. 46 «Selcetta-Trigoria» - zona O recupero urbanistico, adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 17 gennaio 1989, come segue:

al punto A) del dispositivo è aggiunto il seguente periodo:

«A seguito di tali modifiche il Piano Particolareggiato del nucleo n. 46 Selcetta-Trigoria comporta varianti allo strumento urbanistico generale, per cui dopo la ripubblicazione dello stesso, il piano sarà trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 36 del 2 luglio 1987».

Delibera, inoltre, di modificare la medesima deliberazione del C.C. n. 304 del 24 novembre 1992, nel senso che dal 7° comma, 4° e 5° rigo delle premesse e dal punto b) del dispositivo vengono eliminate le parole «previo nulla osta dell'U.S.P.R.».

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: A. CAMPOROTA

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: V. GAGLIANI CAPUTO

✱ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 304

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria Autunnale 1992

VERBALE N. 50

Seduta pubblica del 24 novembre 1992

Presidenza: CARRARO - GERACE - FORCELLA.

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno di martedì ventiquattro del mese di novembre, alle ore 16,20, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica — che è di seconda convocazione limitatamente alla trattazione delle proposte di deliberazione indicate nell'ordine dei lavori della riunione di venerdì 20 novembre 1992, sciolta per mancanza del numero legale — previa trasmissione degli inviti per le ore 16, dello stesso giorno, come da relazione del Messo Comunale inserita in atti sotto i numeri dal 66191 al 66269, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi inviti.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

Eseguito l'appello l'on. Presidente dichiara che sono presenti n. 40 e assenti n. 40 Consiglieri e cioè:

PRESENTI:

Anderson Guido, Andreoli Inghilesi Teresa, Baccini Mario, Baretì Edda, Bartolucci Maurizio, Battistuzzi Gian Paolo, Bettini Goffredo Maria, Borgogni Giuseppe, Calcagni Gianfranco, Carraro Franco, Cederna Antonio, Cerina Luigi, Ciocchetti Luciano, Cutrufo Mauro, D'Ambrosio Raffaele, De Bartolo Mario Stefano, De Petris Loredana, Di Pietrantonio Luciano, Forcella Enzo, Francescone Iliano, Gerace Antonio Giuseppe, Gionfrida Mario, Marino Bruno, Masini Renato, Milana Riccardo, Monteforte Daniela, Montino Esterino, Mori Gabriele, Nieri Luigi, Pompili Massimo, Quadrana Alberto, Redavid Gianfranco, Ricciotti Paolo, Rossetti Piero, Rutigliano Oreste, Salvagni Piero, Spagnoli Arcangelo, Tocci Walter, Valentini Daniela, Zingaretti Nicola.

ASSENTI:

Amato Filippo Antonio, Angelè Romano Edmondo, Antinori Bernardino, Antonucci Fausto, Azzaro Giovanni Paolo, Bernardo Corrado, Buontempo Teodoro, Casanatta Mauro, Cenci Roberto, Cesa Lorenzo, Ciancamerla Ettore, Cioffarelli Francesco, Collura Saverio, Coscia Maria, Costi Robinio, De Luca Athos, Del Fattore Sandro, Elissandrini Maurizio, Fichera Daniele, Filippini Rosa, Garaci Enrico, Iurlaro Pierpaolo, Labellarte Gerardo, Mammi Oscar, Mammoliti Anna Maria, Mazzocchi Antonio, Medi Iacovoni M. Beatrice, Meloni Piero, Molinari Carmelo, Nicolini Renato, Palombi Massimo, Proietti Enzo, Ravaglioli Marco, Rossi-Doria Anna, Ruspoli Sforza, Rutelli Francesco, San Mauro Cesare, Sodano Ugo, Toniolo Piva Paola, Tortosa Oscar.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima e di seconda convocazione, agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza dei Consiglieri De Luca, Del Fattore, Rossi-Doria e Ruspoli, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Andreoli Inghilesi, D'Ambrosio e Masini.

A questo punto l'Assessore GERACE sostituisce l'on. Sindaco nella presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:

Bernardo Corrado, Buontempo Teodoro, Cioffarelli Francesco, Elissandrini Maurizio, Fichera Daniele, Labellarte Gerardo, Mammi Oscar, Mammoliti Anna Maria, Medi Iacovoni M. Beatrice, Molinari Carmelo, Nicolini Renato, Sodano Ugo, Toniolo Piva Paola.

(O M I S S I S)

A questo punto il Consigliere Gionfrida si allontana dall'Aula.

(O M I S S I S)

A questo punto, oltre ai Consiglieri precedentemente indicati, risultano presenti anche i seguenti altri:

Amato Filippo Antonio, Angelé Romano Edmondo, Azzaro Giovanni Paolo, Casanatta Mauro, Cesa Lorenzo, Collura Saverio, Iurlaro Pierpaolo, Mazzocchi Antonio, Palombi Massimo, Rutelli Francesco, San Mauro Cesare.

(O M I S S I S)

306ª Proposta (Dec. della G.C. del 16-11-1992 n. 285)

Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il Piano Particolareggiato del nucleo n. 46 «Selcetta-Trigoria» — zona O «recupero urbanistico» adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 17 gennaio 1989.

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 17 gennaio 1989 è stato adottato il piano particolareggiato n. 46 del nucleo edilizio spontaneamente sorto «Selcetta-Trigoria» in esecuzione del P.R.G.;

Che ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 15 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, previa pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 43 del 30 maggio 1989, gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio comunale per il periodo di 30 giorni decorrenti dal 31 maggio 1989;

Che nel periodo suindicato e nei 30 giorni seguenti ed anche successivamente sono state presentate n. 167 osservazioni ed opposizioni;

Che tutte le osservazioni ed opposizioni sono state sottoposte all'esame della III Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nelle sedute del 7 dicembre 1990, 22 marzo 1991, 12 aprile 1991, 17 aprile 1991, 16 maggio 1991, 13 giugno 1991 e 19 febbraio 1992;

Che l'art. 6 bis della L.R. 2 maggio 1980 n. 28 come integrato dalla L.R. 28 aprile 1983 n. 27, dispone che «per i lotti liberi interclusi, di superficie non superiore ai 1.500 metri quadrati, che per la loro limitata estensione non sono suscettibili di essere destinati a verde pubblico od a servizi pubblici, le norme di attuazione della variante possono prevedere la possibilità della loro edificazione, ai fini esclusivamente abitativi, prima dell'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al successivo articolo 8 a condizione che l'edificazione stessa non superi l'indice di fabbricabilità territoriale corrispondente alla densità abitativa fissata dalla variante»;

Che l'articolo 6 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982 n. 94, al punto b) del III comma dispone che, per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi «da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali»;

Che, pertanto, in considerazione della peculiarità del piano particolareggiato in questione, il quale più che disegnare l'assetto del territorio, costituisce uno strumento atto ad avviare un processo di gestione per la riqualificazione e ristrutturazione sociale ed urbana del nucleo «O» n. 46 Selcetta-Trigoria, potranno essere rilasciate dopo l'adozione del presente provvedimento, previo nulla osta dell'U.S.P.R. e ricorrendo i presupposti delle citate leggi, le concessioni edilizie, sempreché non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A. del piano particolareggiato, nell'ambito del perimetro della zona «O», come approvato dalla deliberazione G.R.L. n. 4777 del 3 agosto 1983;

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale n. 28/80 modificata ed integrata con legge R.L. n. 27/83 e con legge R.L. n. 76/85;

Visto l'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982 n. 94 e successive modifiche, da ultimo legge 158/91;

Vista la legge regionale n. 36/87;

Gli Assessori preposti alla Attuazione dei Piani Particolareggiati ed alla Pianificazione Urbanistica, valutate le circostanze di fatto e gli adempimenti di legge sopra richiamati, propongono di deliberare in conformità a quanto sopra rappresentato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto esposto in narrativa e sulla base della proposta avanzata dagli Assessori preposti alla Attuazione dei Piani Particolareggiati ed all'U.S.P.R.;

Riconosciuta la validità della stessa;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, i pareri favorevoli espressi dal Dirigente Tecnico Superiore dell'U.S.P.R. e del Segretario Generale, pareri che vengono allegati agli atti della presente seduta;

Ritenuto che non occorre il parere del Ragioniere Generale, non avendo il presente provvedimento effetti di natura contabile;

DELIBERA

a) di formulare, in conformità del parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica, le seguenti controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano particolareggiato del nucleo n. 46 «Selcetta-Trigoria», adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 17 gennaio 1989:

Opposizione n. 1 - Dossigny Lina - Charbonnier Vilma - Prot.S.G. 205/PS, 27.6.89

opposizione n.28 - Cassiba Corrado - prot.S.G.255/PS del 25.7.89

opposizione n.32 - Di Noto Felice - prot.S.G.263/PS del 25.7.89

opposizione n.34 - Galazzo Salvatore - prot.S.G.265/PS del 25.7.89

opposizione n.56 - Bernardi Vittorio e Alberto, Berretta Dario, Pieri Marcello, Aureli Giancarlo e Conti Ezio - prot.S.G.327/PS del 27.7.89

opposizione n.67 - Consorzio Trigoria Poggio Verde-prot.S.G.358 del 3.8.89

- opposizione n.72 - Papparazzo Giuliano - prot.S.G. 356/PS del
3.8.89
- opposizione n.57 - Dottori Giacomo, Massarini Adele prot. S.G.
337/PS del 28.7.89
- opposizione n.58 - Felice Rita - prot.S.G.338/PS del 28.7.89
- opposizione n.59 - Iannantuono Amato-prot.SG.339/PS del 28.7.89
- opposizione n.60 - Gallo Assunta - prot.SG.n.340/PS del 28.7.89
- opposizione n.61 - Serofi Luisa-Alessi Claudia-prot.SG.n.343/PS
del 28.7.89
- opposizione n.62 - Vellucci Mario per Vellucci Laura e Sandra -
prot.SG.n.344/PS del 28.7.89
- opposizione n.63 - Smaci Silvano-prot.SG.n.345/PS del 28.7.89
- opposizione n.64 - Massullo Annibale - prot.S.G.n.346/PS del
28.7.89
- opposizione n.65 - De Angelis Guerino - prot.n.S.G.347/PS del
28.7.89
- opposizione n.66 - Pissi Pasqua Rosa - prot. S.G. n. 348/PS del
28.7.89
- opposizione n.107 - Evangelista Remo-prot.SG.n.297/PSdel-25.7.89
- opposizione n.108 - Bertoletti Fernando - prot. SG.n.341/PS del
28.7.89
- opposizione n.109 - Francucci Renzo e Zerbino prot.SG. n. 342/PS
del 28.7.89

Con le succitate opposizioni, si chiede l'eliminazione dell'ampliamento di Via Linotype, Via Monotype, Via Angelo Ugoletto.

Si controdeduce:

Le opposizioni possono essere accolte, trattandosi di viabilità locale e prevedendo un unico senso di marcia.

- opposizione n. 2 - Sindoni Antonino-prot.SG.216/PS del 20.7.89
- opposizione n. 3 - Pazzaglia Ezio-prot.SG.217/PS del 20.7.89
- opposizione n. 4 - Patrizi Marisa-prot.SG.218/PS del 20.7.89
- opposizione n. 5 - Vissani Alba-prot.SG.219/PS del 20.7.89
- opposizione n. 6 - Zevini Anna-SG.220/PS del 20.7.89

- opposizione n. 7 - Quaresima Anna-prot.SG.221/PA del 20.7.89
- opposizione n. 9 - Centoni Tommaso e Sergio - prot.SG.223/PS del
20.7.89
- opposizione n.10 - Cocca Michele-prot.SG.224/PS del 20.7.89
- opposizione n.11 - Fabris Luigi-prot.SG.225/PS del 20.7.89
- opposizione n.13 - Di Geronimo Donatina-prot.SG.229/PS - 20.7.89
- opposizione n.14 - Capodiferro Ermete, Di Curzio Velia - prot.
SG.230/PS del 20.7.89
- opposizione n.16 - Billi Luigi - prot.SG.233/PS del 20.7.89
- opposizione n.17 - Marricchi Ferruccio-prot.SG.235/PS - 20.7.89
- opposizione n.18 - Santamaria Luigi-prot.SG.236/PS del 20.7.89
- opposizione n.19 - Passeri Ubaldo - Santarelli Anna Maria - prot.
SG. 237/PS del 20.7.89
- opposizione n.20 - Contenta Alberto - Cannatelli Ivana - prot.SG.
n.238/PS del 20.7.89
- opposizione n.22 - Falcione Attilio - Pelone Maria Rossana-prot.
SG.244/PS del 20.7.89
- opposizione n.23 - Alesci Andrea e Giovanni - prot.SG.245/PS del
20.7.89
- opposizione n.24 - Raponi Antonio, Gianfranco e Ivano - prot. SG.
n.247/PS del 20.7.89
- opposizione n.25 - Amendola Rosella e Antonino-prot.SG.252/PS del
20.7.89
- opposizione n.26 - Ardizzoni Giuseppe, Glicerio, Maria Pia; Pedroni
Giancarla, Montefuoco Antonietta, D'Argini
Nicola, Da Ros Dolores prot. SG. n. 253/PS del
20.7.89
- opposizione n.27 - Ardizzoni Glicerio-prot.SG.254/PS del 20.7.89
- opposizione n.29 - Cucci Franco-De Simone Vincenza-prot.SG.258/PS
del 20.7.89
- opposizione n.30 - Deli Mauro-Angelucci Maria Domenica - prot.SG.
260/PS del 25.7.89
- opposizione n.31 - Di Cola Adriana-Massoni Leobruna - prot.SG.262
/PS del 25.7.89
- opposizione n.33 - Evangelisti Ezio, Luigi e Anna Maria - prot.SG.
264/PS del 25.7.89

- opposizione n.35 - Mariani Giovanni-prot.SG.266/PS del 25.7.89
- opposizione n.36 - Mineo Maria Concetta - prot. SG. 268/PS del 25.7.89
- opposizione n.37 - Pasqua Luigi e Giuseppe - prot. SG.269/PS del 25.7.89
- opposizione n.38 - Passacantameo Bernardino e Lopez Elvira - prot SG.270/PS del 25.7.89
- opposizione n.39 - Passariello Immacolata - prot. SG. 271/PS del 25.7.89
- opposizione n.40 - Perelli Gabriella-prot. SG.273/PS del 25.7.89
- opposizione n.41 - Pitingolo M.Vittoria - prot. SG. 274/PS del 25.7.89
- opposizione n.42 - Ponte Angelo - prot.SG.275/PS del 25.7.89
- opposizione n.43 - Rapagnani Dario e Ireneo,Mancini Tullia - prot SG.276/PS del 25.7.89
- opposizione n.44 - Tancredi Anna Maria-prot.SG.284/PS del 25.7.89
- opposizione n.45 - Zuccari Domenico - prot.SG.286/PS del 25.7.89
- opposizione n.47 - Caratelli Nilo - prot.SG.294/PS del 25.7.89
- opposizione n.48 - Guidetti Graziano, Bolognenino Maria Teresa - prot.SG.305/PS del 25.7.89
- opposizione n.49 - Giuliani Vanda - prot.SG.306/PS del 25.7.89
- opposizione n.50 - Ianniello Carmela - prot.SG.307/PS del 25.7.89
- opposizione n.51 - Monaco Donato Vincenzo - D' Andrea Maria Incoronata - prot.SG.312/PS del 25.7.89
- opposizione n.52 - Ponte Vincenzo - prot.SG.313/PS del 25.7.89
- opposizione n.53 - Rotondo Giuseppe e Ercole - prot.SG.318/PS del 25.7.89
- opposizione n.54 - Sangiorgi Alfredino - Dante Elena -prot.SG.n. 319/PS del 25.7.89
- opposizione n.55 - Iuddio Argante-Assisi Annasia - prot.SG.321/PS del 25.7.89
- opposizione n.104 - Passariello Immacolata - prot. SG. 272/PS del 25.7.89
- opposizione n.105 - Samori Ennio - prot.SG.281/PS del 25.7.89
- opposizione n.106 - Borsellini Ubaldo, Pellegrini Gilda - prot.SG 289/PS del 25.7.89

Con le succitate opposizioni si chiede l'eliminazione dell'ampliamento di Via Ottaviano Scoto, Via Cristoforo Pensa, Via Bartolomei dei Libri, Via Remondini, Via L.Pietracqua, Via D.Gavagnin, Via Jacopo Suigo, Via dei Redattori, Via G.Talamini, Via R.de' Zerbi, Via B. di Vitali, Via G.Zibordi, Via G.Gutenberg, Via del Torchio.

Si controdeduce:

Le opposizioni non possono essere accolte in quanto l'eventuale riduzione della sezione stradale di Via Ottaviano Scoto, Via Cristoforo Pensa, Via Bartolomei dei Libri, Via Remondini, Via L.Pietracqua, Via D.Gavagnin, Via Jacopo Suigo, Via dei Redattori, Via G.Talamini, Via R. de' Zerbi, Via B. di Vitali, Via G.Zibordi, Via G.Gutenberg, Via del Torchio contrasta con le esigenze della viabilità e con il sistema delle strutture viarie previste per il quartiere.

Opposizione n. 8 - Fregni Beatrice e Patrizia-prot.SG.222/PS del 20.7.89

Opposizione n.12 - Girone Anna Maria-prot.SG.226/PS del 20.7.89

Opposizione n.15 - Santalucia Francesco-prot.SG.232/PS - 20.7.89

Opposizione n.21 - Pitotti Gianfranco, Panella Liliana, Teresina e Antonietta, Di Giovanni Antonio, Cioccolini Rino - prot.SG.241/PS del 20.7.89

Opposizione n.46 - Binci Gioacchino - prot.SG.290/PS del 25.7.89

Con le succitate opposizioni si chiede l'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale di Via Giolito De Ferrari.

Si controdeduce:

Le opposizioni possono essere accolte trattandosi di viabilità locale, prevedendo che la strada sia a carattere privato.

Opposizione n.75 - Risa Venanzio-prot.SG.214/PS del 20.7.89

Opposizione n.76 - Urbini Stefano - Bernardo Carla-prot.SG.215/PS

del 20.7.89

Opposizione n.81 - Cagnoni Enrico e Laura-prot.SG. 293/PS del 25.7.1989

Opposizione n.82 - Raponi Gianfranco-prot.SG.357/PS del 3.8.89

Opposizione n.91 - Leopizzi Aida-prot.SG.308/PS del 25.7.89

I ricorrenti, proprietari di terreni ineditati, destinati dal P.P. a nuova edificazione residenziale semplice ed a parcheggio pubblico di m.5 di larghezza lungo l'intero fronte viario, chiedono l'eliminazione del parcheggio pubblico o, in subordine, la riduzione della profondità dell'area a parcheggio, fatti salvi gli accessi agli immobili e l'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale di Via dei Redattori (opposizioni nn.75, 76, 81, 82) e Via degli Impressori (opposizione n.91).

Si controdeduce:

Premesso che i lotti risultano ineditati alla data dell'1.10.83 e precisato che l'accesso agli immobili sarà comunque salvaguardato, le opposizioni non possono essere accolte in quanto le aree destinate a parcheggio non possono essere altrimenti ubicate in modo altrettanto soddisfacente ed una eventuale riduzione delle sedi stradali di Via dei Redattori e Via degli Impressori contrasterebbe con le esigenze della viabilità e con il sistema di strutture viarie previste per il quartiere.

Opposizione n.77 - Risa Anna, Rita e Salvatore - prot.SG.227/PS del 20.7.89

Opposizione n.78 - D'Ascoli Olga - prot.SG.259/PS del 25.7.89

I ricorrenti, proprietari di terreni edificati destinati dal P.P. a zona di conservazione dei volumi e delle superfici residenziali semplici ed a parcheggio pubblico, chiedono:

- 1) l'eliminazione del parcheggio pubblico
- 2) l'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale di Via degli Impressori.

Si controdeduce:

Per quanto attiene il punto 1), trattandosi di lotti già edificati la richiesta può essere accolta in quanto l'eliminazione del parcheggio non inficia i criteri direttori del piano.

Per quanto riguarda il punto 2) le opposizioni non possono essere accolte in quanto l'eventuale riduzione della sezione stradale di Via degli Impressori, contrasta con le esigenze della viabilità e con il sistema delle strutture viarie previste per il quartiere.

Opposizione n.79 - De Luzi Renato - prot.SG.261/PS del 25.7.89

Opposizione n.80 - Tacconelli Mauro, Carlo, Alfredo - prot.SG.283/PS del 25.7.89

I ricorrenti, proprietari di terreni edificati, destinati a nuova edificazione residenziale semplice ed a parcheggio pubblico di m.5 di larghezza, compresi in un perimetro di accorpamento come previsto dalle N.T.A. di P.R.G., chiedono:

- 1) l'eliminazione del parcheggio pubblico o, in subordine, riduzione della profondità dell'area stessa a m.2,50;
- 2) l'eliminazione dell'ampliamento stradale di Via dei Redattori;
- 3) il cambiamento di destinazione d'uso dei lotti, da nuova edificazione residenziale a zona di conservazione dei volumi e delle superfici lorde residenziali, avendo edificato nel 1981 e presentato domanda di condono.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la richiesta n.1, si rinvia a quanto controdedotto alla opposizione n.75 e seguenti; per la richiesta n.2 si rinvia a quanto controdedotto alla opposizione n.2 e seguenti; la terza richiesta non può essere accolta in quanto risulta che l'edificazione è avvenuta successivamente al 1983.

Opposizione n.86 - Castagnoli Claudio-prot.SG.228/PS del 20.7.89

Opposizione n.87 - Giacomini Veniero-Ammendola Irene - prot. SG.

239/PS del 20.7.89

Opposizione n.88 - Iosco Antonio-Comerci Maria Teresa - prot. SG. 243/PS del 20.7.89

Opposizione n.89 - Rossetti Adriano-Cannella Lucia - prot.SG.352/PS del 20.7.89

Opposizione n.90 - Tomasi Tullio - prot.SG.285/PS del 25.7.89

Opposizione n.92 - Mazzola Antonio-Pezzetta Maria - prot.SG.310/PS del 25.7.89

Opposizione n.93 - Tidei Vittorio-Pezzetta Amalia-prot.SG.320/PS del 25.7.89

Opposizione n.94 - Severini Rodrigo - prot.SG.330/PS del 25.7.89

I ricorrenti, proprietari di terreni con destinazione a nuova edificazione residenziale ed a parcheggio pubblico, con accorpamento della cubatura, in caso di cessione gratuita dell'area destinata a parcheggio, sulla restante parte, ai sensi dell'art.17 delle N.T.A., chiedono:

- 1) l'eliminazione del parcheggio pubblico
- 2) in subordine, la riduzione dell'area a parcheggio, fatti salvi gli accessi agli immobili
- 3) l'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale.

Si controdeduce:

Premesso che l'area destinata a parcheggio non altera le possibilità edificatorie di ogni singolo lotto in quanto, ai sensi dell'art.17 delle N.T.A. del P.P. è prevista la realizzazione della cubatura pertinente l'intero lotto, in caso di cessione gratuita dell'area destinata a parcheggio e che l'accesso agli immobili sarà comunque salvaguardato, le opposizioni non possono essere accolte in quanto l'area destinata a parcheggio non può essere altrimenti ubicata in modo ugualmente soddisfacente ed una eventuale riduzione della sezione stradale di Via dei Redattori contrasterebbe con le esigenze della viabilità e con il sistema di strutture viarie previste per il quartiere.

Opposizione n. 95 - Rivolta Pier Livio - Striglia Eleonora - prot
SG.316/PS del 25.7.89

Opposizione n.137 - Rivolta Pier Livio - Striglia Eleonora - prot
SG.317/PS del 25.7.89

I ricorrenti chiedono venga soppressa la nuova strada prevista dal P.P. in prosecuzione di Via dei Ferrarini, in subordine, il suo spostamento a confine e l'inserimento dell'area stradale all'interno del perimetro di accorpamento di cui all'art.17 delle N.T.A. del P.P.

Si controdeduce:

l'opposizione può essere accolta in quanto a seguito della revisione della viabilità del settore di cui trattasi, viene prevista un'area destinata a parcheggio con accorpamento della cubatura a favore della parte residua, ai sensi dell'art.17 delle N.T.A. del P.P.

Opposizione n. 99 - Mazzola Laile e Celestina - prot. SG. 311/PS
del 25.7.89

Opposizione n.100 - Civitella Luciano, Monti Luisa, Cervelli Ettore
Anna e Liliana, prot.SG.257/PS del 25.7.89

Opposizione n.101 - Santantonio Ugo e Giuseppe, prot.SG.279/PS del
25.7.89

Opposizione n.102 - Anselmi Rossana, Santi Angelo, Antonello e
Alessandro - prot.SG.280/PS del 25.7.89

Opposizione n.103 - Botti Eva - prot.SG.292/PS del 25.7.89

I ricorrenti richiedono che i propri lotti vengano inseriti all'interno del nucleo, ai sensi della Legge Regionale n.36/87.

Si controdeduce:

Le opposizioni possono essere accolte, inserendo i lotti all'interno del P.P. e destinandoli a zona di conservazione dei

volumi e delle superfici lorde residenziali (99, 101, 102, 103) e zona di conservazione residenziale (100).

Opposizione n.113 - Barzanti Roberto, Giaffredo Luciano - prot.SG. 288/PS del 25.7.89

Opposizione n.114 - Cirioni Clara - prot.SG.296/PS del 25.7.89

I ricorrenti, proprietari di terreni inedificati, destinati dal P.P. a nuova edificazione, chiedono l'eliminazione delle indicazioni sugli elaborati di P.P. della strada privata tra Via Rocco de Zerbi e Via della Marginatura.

Si controdeduce:

Le opposizioni possono essere accolte, mantenendo l'indicazione di strada privata per il solo tratto esistente di Via Rocco de Zerbi e destinando il tratto soppresso a zona di nuova edificazione residenziale semplice.

Opposizione n.130 - Marziani Mario e Fabiani Glarice - prot. SG. 267/PS del 25.7.89

Opposizione n.131 - Bernardi Vittorio - prot.SG.328/PS del 27.7.89

Opposizione n.135 - Ardu Luigi - prot.SG.329/PS del 27.7.89

I ricorrenti chiedono l'inserimento dei lotti di loro proprietà nel perimetro del P.P.

Si controdeduce :

Le opposizioni non possono essere accolte in quanto le inclusioni risultano in contrasto con quanto previsto dalla L.R. n.36/87.

Opposizione n.132 - D' Abbondanza Ottavio, Di Giuseppe Maria Assunta-prot.SG.209-231/PS del 12.7.89-20.7.89

Opposizione n.166 - Rossetti Adriano, Cannella Lucia prot.SG. 278 PS del 25.7.89

I ricorrenti proprietari di terreni destinati dal P.P. parte a zona edificabile e parte a parcheggio pubblico, inseriti in un perimetro di accorpamento di cui all'art.13 delle N.T.A. del P.P. chiedono l'eliminazione del parcheggio.

Si controdeduce:

Le opposizioni non possono essere accolte in quanto l'area destinata a parcheggio non può essere altrimenti ubicata in modo altrettanto soddisfacente.

Opposizione n.146 - Cicchinelli Federico e Teresa - prot. SG. 242 /PS del 20.7.89

Opposizione n.150 - Ferretti Lidia-prot.SG.301/PS del 25.7.89

I ricorrenti, proprietari di lotti inedificati, chiedono il cambiamento di destinazione da zona di conservazione delle superfici e dei volumi residenziali a zona di nuova edificazione residenziale semplice.

Si controdeduce:

Le opposizioni possono essere accolte in quanto si tratta di frazionamento antecedente il 1.10.83.

Opposizione n.155 - Di Girolamo Antonio, Garozzo Bianca, Murchini Giuseppina, Botti Eva, Mangiameli Gaspare, Pelluzza Maria, SNC Severini Rodrigo per Pasqualini Maria e Quaglioni Delma, Pasqualini Raoul Sebastiano - prot.U.S.P.R.n.3622 del 13.3.90 (che riassume le singole opposizioni prot.n.291/PS, 332/PS, 333/PS, 335/PS, 353/PS del 28.7.89).

I ricorrenti propongono di cedere gratuitamente al Comune 5 lotti

di proprietà, attualmente inediticati, esterni al perimetro del P.P. ma con esso confinanti, purchè gli stessi vengano inseriti in un comprensorio soggetto ad accorpamento delle cubature all'interno del quale i lotti ceduti siano destinati ad aree pubbliche in cambio della destinazione a zona di nuova edificazione residenziale, con accorpamento delle cubature spettanti a tutto il comprensorio, su tre lotti compresi all'interno del P.P., distinti al N.C.T. al foglio n.1154 particelle n.387 e 367 (attualmente destinati a viabilità e parcheggi) e particella 368 (attualmente già destinata a zona di nuova edificazione residenziale).

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta, inserendo i lotti di proprietà in un perimetro di comprensorio soggetto a convenzione in base all'art.22 delle N.T.A. del P.P., in quanto le aree cedute dai proprietari soddisfano sia gli standard urbanistici dell'area fondiaria, che parte degli standard del P.P., configurando inoltre una più realistica pianificazione urbanistica dei luoghi.

Opposizione n.68 - Mele Antonio e Accurso Giuseppina -
prot.USPR.8981 del 27.9.89

I ricorrenti chiedono l'eliminazione del parcheggio pubblico, ubicato sul lotto di proprietà.

Si controdeduce:

Precisato che l'area destinata a parcheggio non altera, ai sensi dell'art.17 delle N.T.A. del P.P., la potenzialità edificatoria dell'intero lotto dei ricorrenti, e non pregiudica la realizzazione della cubatura sulla restante area destinata a nuova edificazione e che l'accesso all'immobile sarà comunque salvaguardato, l'opposizione non può essere accolta in quanto l'area destinata a parcheggio non può essere altrimenti ubicata in modo altrettanto soddisfacente.

Osservazione n.69 - Comitato di quartiere "Via Giovanni Gutenberg"
prot.SG.351/PS del 28.7.89

Il comitato ricorrente chiede l'eliminazione dell'ampliamento delle sedi stradali di Via G.Gutenberg e Via Ugoletto proponendo la realizzazione di una bretella esterna al piano che colleghi le arterie principali (Via Pontina e Via Laurentina) e che costituisca una valvola di sfogo al fine di alleggerire Via di Trigoria e conseguentemente Via Gutenberg dal traffico.

Si controdeduce:

L'osservazione non può essere accolta relativamente alla richiesta riguardante Via Gutenberg, in quanto l'eventuale riduzione della sezione stradale contrasta con le esigenze della viabilità e con il sistema delle strutture viarie previste per il quartiere. Per quanto attiene Via Ugoletto, trattandosi di viabilità locale, si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.1 e seguenti. Relativamente alla proposta avanzata, si rinvia l'eventuale previsione di una arteria di collegamento tra Via Pontina e Via Laurentina, ai futuri strumenti urbanistici.

Opposizione n.70 - Garuz Suils Amelia -prot.SG.249/PS del 25.7.89
La ricorrente richiede il mutamento della destinazione di P.P. da zona di conservazione dei volumi e delle superfici lorde miste a zona di completamento mista per poter realizzare il maggior volume dato dalla differenza tra quanto realizzato e quanto previsto dall'indice di fabbricabilità del P.P.(0,6 mc/mq).

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto la cubatura realizzabile, per la quale è stata richiesta la concessione in sanatoria, è superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando l'indice di fabbricabilità di 0,6 mc/mq, per la superficie dell'area della ricorrente al netto delle aree stradali.

Opposizione n.71 - Cervelli Ettore, Marzioni Sergio e Marzioni
Alessandro - prot.SG.256/PS del 25.7.89

I ricorrenti chiedono che il proprio lotto di terreno edificato

venga inserito nel perimetro del P.P.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto il lotto di cui trattasi risulta inedificato alla data del 1.10.83.

Opposizione n.73 - Severini Rodrigo - prot.SG.863/PS del 11.1.91

Opposizione n.138- Severini Rodrigo - prot.USPR 218 del 7.1.91

Il ricorrente proprietario di un lotto di terreno inedificato, frazionato in data antecedente all'ottobre 1983, e per il quale è stata presentata domanda di concessione, trattandosi di lotto intercluso, destinato dal P.P. a zona di conservazione dei volumi e delle superfici residenziali, chiede la modifica della destinazione a zona di nuova edificazione residenziale semplice.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta trattandosi di lotto inedificato.

Opposizione n.74 - Garrone Ursola - prot.304/PS del 25.7.89

La ricorrente proprietaria di un terreno destinato dal P.P. a conservazione dei volumi e delle superfici lorde residenziali e nuova viabilità pubblica, chiede la modifica della destinazione d'uso del lotto da conservazione a completamento residenziale semplice con l'attribuzione della cubatura in base alle N.T.A. del P.P. e l'eliminazione della nuova viabilità di P.P.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto la cubatura realizzata per la quale è stata richiesta la concessione in sanatoria è superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando l'indice di fabbricabilità di 0,6 mc/mq. per la superficie dell'intero lotto della ricorrente. Per quanto attiene la soppressione della nuova viabilità la richiesta è inaccettabile in quanto contrasta con le esigenze della viabilità e con il sistema di strutture viarie previste per il quartiere.

Opposizione n.83 - Ricci Benito - prot.SG.314/PS del 25.7.89

Opposizione n.112- Ricci Benito - prot.SG.359/PS del 3.8.89

Il ricorrente proprietario di due lotti distinti al foglio 1154 particelle 890 e 255 chiede:

- per la particella 890 l'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale di via Linotype ed il cambio di destinazione da zona di conservazione a zona di nuova edificazione;

- per la particella 255, destinata a zona di conservazione dei volumi e delle superfici lorde residenziali semplici, il cambiamento della destinazione a zona di completamento in quanto la cubatura realizzata è inferiore a quella costruibile con indice di fabbricabilità pari a 0,6 mc/mq.

Si controdeduce:

Relativamente alla prima richiesta, si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.1 e sequenti. Per quanto attiene la seconda richiesta, la stessa può essere accolta a condizione che nell'istanza di concessione edilizia, sia dimostrato che il frazionamento del lotto risulti antecedente al 1° ottobre 1983.

Opposizione n.84 - Billi Saro - prot.SG.234/PS del 20.7.89

Il ricorrente proprietario di un terreno edificato, destinato dal P.P. a conservazione dei volumi e delle superfici lorde residenziali semplici ed a parcheggio pubblico di mt.7 di larghezza lungo l'intero fronte viario, chiede l'eliminazione del parcheggio pubblico; in subordine, chiede che la profondità dell'area a parcheggio, fatti salvi gli accessi all'immobile, venga ridotta a mt.2,50.

Si controdeduce:

Premesso che l'accesso all'immobile sarà comunque salvaguardato, l'opposizione non può essere accolta, in quanto l'area destinata a parcheggio non può essere altrimenti ubicata in modo altrettanto soddisfacente.

Opposizione n.85 - Quadrani Antonio-prot.SG.364/PS del 15.9.89

Il ricorrente, avendo edificato con concessione edilizia n.1557/c/86 con indice di cubatura di 0,5 mc/mq., chiede la possibilità di edificare fino all'indice di 0,6 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione non da luogo a provvedere in quanto per il lotto del ricorrente il P.P. prevede un indice di fabbricabilità di 0,6 mc/mq.

Opposizione n.96 - Tesse Vincenzo e Passariello Gabriella - prot. SG.246/PS del 20.7.89

I ricorrenti proprietari di un terreno edificato destinato dal P.P. a nuova edificazione residenziale ed a viabilità pubblica, chiedono l'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale di Via C.Pensa ed il cambiamento della destinazione d'uso da nuova edificazione residenziale a conservazione dei volumi e delle superfici lorde residenziali semplici.

Si controdeduce:

Premesso che dal rilievo aerofotogrammetrico il lotto risulta ineditato alla data del 1.10.83, l'opposizione non può essere accolta in quanto una riduzione della sede stradale contrasterebbe con le esigenze della viabilità e con il sistema delle strutture viarie previste per il quartiere.

Opposizione n.97 - Severini Rodrigo rappresentante della COSECA S.r.l. - prot.SG.334/PS del 28.7.89

La Società ricorrente chiede che venga tolto dal lotto di sua proprietà il vincolo a parcheggio pubblico e la relativa area resa edificabile. In subordine chiede la destinazione del lotto ad attrezzature commerciali con concessione gratuita sui fronti dello stesso di aree a parcheggio con profondità di circa 5 m.

Si controdeduce:

L'opposizione viene accolta destinando la parte del lotto prospiciente la Via dei Compositori a parcheggio con una profondità di m.5 ed accordamento della cubatura sulla parte residua destinata a zona di nuova edificazione non residenziale. La cubatura non residenziale verrà computata applicando un indice pari a 0,5 mc/mq. sull'intera area di proprietà qualora la parte destinata a parcheggio pubblico venga ceduta gratuitamente al Comune. Nel caso i proprietari non addiventano alla cessione

gratuita le aree con destinazione pubblica saranno espropriate e la cubatura realizzabile sarà quella corrispondente al prodotto dell'area destinata ad edificazione privata per l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc/mq.

Opposizione n.98 - Rivolta Aldo - prot.SG.315/PS del 25.7.89

Il ricorrente proprietario di un terreno destinato dal P.P. a sede stradale ed a conservazione dei volumi e delle superfici lorde non residenziali, chiede l'eliminazione della nuova viabilità di P.P. e la modifica di destinazione d'uso del lotto a nuova edificazione residenziale.

Si controdeduce:

Per quanto concerne la prima richiesta si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.129 p.1; relativamente alla seconda richiesta, l'opposizione può essere accolta a condizione che nell'istanza di concessione edilizia, sia dimostrato che il frazionamento del lotto risulti antecedente al 1 ottobre 1983

Opposizione n.110 - Fratelli Casarola Società Club del Liscio -
prot.SG.355/PS del 3.8.89

Opposizione n.116 - Casarola Corrado - prot.SG.295/PS del 25.7.89

I ricorrenti richiedono il cambiamento di destinazione da zona di nuova edificazione residenziale semplice a zona di nuova edificazione non residenziale con la possibilità di accorpare la cubatura spettante a tutta la superficie di proprietà, anche se composta da lotti non contermini, su uno o più lotti. In subordine richiedono che le particelle 64/476/368 vengano destinate a zona M2 con la cessione gratuita della particella 610.

Si controdeduce:

Premesso che i lotti di cui alle particelle 64 e 476 sono già destinati dal P.P. a zona di conservazione non residenziale, l'opposizione può essere accolta relativamente al cambio di destinazione da zona di nuova edificazione residenziale semplice a zona di nuova edificazione non residenziale per la particella 368 nell'ambito delle categorie previste dall'art.3 delle N.T.A. di P.R.G. lettere e), h), inserendo i lotti part.368 e 610 in un

perimetro di accorpamento con l'obbligo della cessione gratuita al Comune di Roma, prima del rilascio della concessione, della particella 610 attrezzandola in base ad un progetto esecutivo da approvarsi dall'Amministrazione nelle forme di rito, con l'attribuzione all'intera proprietà di un indice comprensoriale pari a 0,5 mc/mq.

Opposizione n.111 - Ciulla Antonina, Di Gianfrancesco Angelo,
Piersimoni Bianca, Cipriani Liliano,
Pietrucci Benedetto e Montorselli Franca
- prot.SG.326/PS del 27.7.89.

I ricorrenti proprietari di terreni interessati dall'allargamento della sede viaria di collegamento tra Via del Torchio e Via Giacomo Dina (da mt.6 a mt.10) chiedono che venga eliminata tale previsione e che la suddetta strada privata non costituisca collegamento tra Via del Torchio e Via Dina.

Si controdeduce:

Si rinvia a quanto controdedito all'opposizione n.2 e seguenti.

Opposizione n.115 - Barzanti Otello-prot.SG.287/PS del 25.7.89.

Il ricorrente proprietario di un terreno edificato destinato dal P.P. a conservazione dei volumi residenziali chiede l'eliminazione delle indicazioni sugli elaborati di P.P. della strada privata tra Via Rocco de Zerbi e Via della Marginatura.

Si controdeduce:

In considerazione del fatto che l'area di cui trattasi ha accesso dalla strada privata di P.P. Via della Marginatura - Via Rocco de Zerbi, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta mantenendo l'indicazione di strada privata per il solo tratto esistente di Via Rocco de Zerbi.

Opposizione n.117 - Cimino Nicola e Lioy Angela - prot.SG.240/PS
del 20.7.89

I ricorrenti proprietari di un terreno edificato dopo il 1983 chiedono che venga cambiata la destinazione di zona da nuova edificazione a conservazione dei volumi e delle superfici lorde

residenziali semplici ed il mantenimento della sezione attuale della strada di via G.Zibordi.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto l'edificazione è avvenuta successivamente al 1.10.83 e quindi in contrasto con la legge 47/85. Si rinvia, inoltre, a quanto controdedotto all'opposizione n.2 e sequenti per quanto concerne la sede stradale di via Zibordi.

Opposizione n.119 - Roselli Giancarlo-prot.USPR 9695 del 19.10.89
Il richiedente proprietario di un terreno ineditato destinato a conservazione dei volumi e delle superfici lorde residenziali semplici chiede che venga cambiata la destinazione in lotto edificabile.

Si controdeduce:

Trattandosi di lotto realmente non edificato, si accoglie l'opposizione cambiando la destinazione da conservazione dei volumi e delle superfici lorde residenziali semplici in nuova edificazione residenziale semplice.

Opposizione n.120 - Evangelista Remo-prot.SG.298/PS del 25.7.89
Il ricorrente proprietario di un terreno ineditato destinato dal P.P. a conservazione dei volumi e delle superfici lorde residenziali semplici chiede il cambiamento di destinazione da conservazione a nuova edificazione e l'eliminazione dell'ampliamento e prolungamento di Via Ugoletto.

Si controdeduce:

Trattandosi di lotto realmente ineditato, si accoglie la prima richiesta cambiando la destinazione da zona di conservazione a zona di nuova edificazione residenziale semplice; per quanto attiene la seconda richiesta, si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.1 e sequenti.

Opposizione n.122 - Dantimi Emilio-prot.SG.377/PS del 7.10.89
Il ricorrente chiede che la simbologia del perimetro di accorpamento sia meglio evidenziata.

Si controdeduce:

L'opposizione non da luogo a provvedere, in quanto negli elaborati di P.P. il perimetro di accorpamento delle particelle catastali 144 e 276 del foglio 1359 è sufficientemente evidenziato.

Opposizione n.123 - Dantini Emilio-prot.SG.362/PS del 26.8.89

Il ricorrente proprietario di un terreno edificato chiede che i fabbricati insistenti sullo stesso, con destinazione non residenziale, siano asteriscati con il simbolo "alberghi, pensioni e motel" come da condoni.

Si controdeduce:

L'opposizione non da luogo a provvedere in considerazione del fatto che l'art.2 capo 1 delle N.T.A. di P.P. salvaguarda le destinazioni d'uso esistenti al 1.10.83.

Opposizione n.124 - Lisi Virgilio - prot.SG.309/PS del 25.7.89

Il ricorrente proprietario di un terreno ineditato distinto al N.C.T. foglio 1155 part.317 destinato a nuova edificazione residenziale semplice, delimitato da perimetro di accorpamento congiuntamente alla part.275, di cui non è proprietario, chiede l'eliminazione del vincolo di accorpamento delle cubature con il lotto adiacente, come previsto dall'art.17 delle N.T.A. del P.P.

Si controdeduce:

L'opposizione non da luogo a procedere perchè il lotto del ricorrente non è compreso nel perimetro di accorpamento che interessa le particelle 273 e 317.

Opposizione n.125 - Caratelli Nilo-prot.SG.212/PS del 19.2.89

Il ricorrente fa rilevare che l'allargamento di via Gutenberg così come previsto dal piano per una fascia di terreno di m.5 andrebbe ad impedire totalmente l'accesso alle costruzioni dei nn.cc.45 e 46,essendo gli edifici in questione posizionati ad una distanza media di m.5,50 al cui interno si trovano le sedi di accesso alle abitazioni suddette per una larghezza di m.1,40 circa.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto contrasta con le esigenze della viabilità e con il sistema delle strutture viarie previste per il quartiere.

Opposizione n.126 - Proietti Settimio-prot.SG.349/PS del 28.7.89
Il ricorrente proprietario di un terreno destinato dal P.P. a nuova edificazione residenziale, a parcheggio pubblico ed a verde pubblico con accorpamento della cubatura in caso di cessione gratuita dell'area destinata a parcheggio ed a verde pubblico sulla restante parte, ai sensi dell'art.17 delle N.T.A. del P.P. chiede l'aumento della superficie fondiaria a 1500 mq., con la conseguente riduzione dell'indice fondiario a 1,53 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta relativamente alla riduzione dell'area destinata a verde pubblico e all'ampliamento dell'area fondiaria così come graficizzata sulle tavole di piano.

Opposizione n.127 - Palazzetti Emilio-prot.SG.350/PS del 28.7.89
Il ricorrente proprietario di un terreno destinato dal P.P. a nuova edificazione residenziale ed a parcheggio pubblico, di mq.3400, con accorpamento della cubatura, in caso di cessione gratuita dell'area destinata a parcheggio, nella restante parte, ai sensi dell'art.17 delle N.T.A. del P.P., chiede la riduzione dell'area destinata a parcheggio ed il cambiamento di destinazione della restante area da residenziale semplice a zona di completamento mista.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta relativamente alla richiesta di riduzione, nell'ambito del perimetro di accorpamento, dell'area destinata a parcheggio pubblico ed alla richiesta di cambiamento di destinazione della restante area da zona di nuova edificazione residenziale semplice a zona di completamento mista, attribuendo all'intera proprietà un indice comprensoriale pari a 0,5 mc/mq. di cui 0,2 mc/mq. per la nuova edificazione residenziale; 0,2 mc/mq. per la nuova edificazione non residenziale nell'ambito

delle categorie previste dall'art. 3 delle N.T.A. del P.R.G. lettere e, d; 0,1 mc/mq. per attività commerciali. Nel caso in cui i proprietari non addivengano alla cessione gratuita, le aree con destinazione pubblica saranno espropriate e la cubatura realizzabile sarà quella corrispondente al prodotto dell'area destinata ad edificazione privata per l'indice di fabbricabilità di 0.5 mc/mq. come sopra ripartito.

Opposizione n.128 - Fabiani Agnese-prot.SG.299/PS del 25.7.89
La ricorrente proprietaria di un terreno destinato dal P.P. parte a zona di verde pubblico e viabilità, inserita in un perimetro soggetto a convenzione e parte a zona di conservazione dei volumi e delle superfici lorde esistenti, chiede l'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale e della destinazione a verde pubblico.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda l'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale l'opposizione non può essere accolta in quanto contrasta con le esigenze della viabilità prevista per il quartiere. Per quanto concerne l'eliminazione del verde pubblico, non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri informativi del P.P.

Opposizione n.129 - Garrone Ursola, Zuddio Angelo Franco e Zuddio Carlo - prot.SG.303/PS del 25.7.89

I ricorrenti proprietari di un terreno destinato dal P.P. a nuova edificazione residenziale e verde pubblico, con accorpamento della cubatura in caso di cessione gratuita delle aree con destinazione pubblica sulla restante parte, ai sensi dell'art.17 delle N.T.A. del P.P., chiedono nell'ambito del perimetro di accorpamento:

- 1) l'eliminazione della nuova sede stradale;
- 2) la riduzione dell'area destinata a parcheggio pubblico;
- 3) la riduzione dell'area destinata a verde pubblico e lo spostamento della stessa a sud del lotto.

Si controdeduce:

Per quanto riguarda la prima richiesta l'opposizione può essere

accolta in quanto è stata ristudiata la viabilità in oggetto; per quanto concerne la seconda richiesta, avendo eliminato la sede stradale prevista, si è dovuto procedere ad una diversa ubicazione del parcheggio che peraltro non può essere eliminato, in quanto necessario alle esigenze del quartiere e per sopperire agli standard del piano. Per quanto riguarda, infine, la terza richiesta, si ritiene di poter accogliere solo la proposta di ribaltamento a sud dell'area destinata a verde pubblico.

Osservazione n.133 - Unione Borgate-Prot.SG.251/PS del 25.7.89

Con l'osservazione si richiede quanto segue:

- 1) garantire la possibilità edificatoria per tutti i lotti inediti di superficie non superiore a 1500 mq.;
- 2) verificare le destinazioni d'uso dei manufatti esistenti;
- 3) ridimensionamento dei previsti ampliamenti delle sedi stradali, verificando che tali ampliamenti evitino demolizione di recinzioni e di manufatti esistenti;
- 4) potenziamento dei servizi pubblici culturali, sociali, religiosi e ricreativi, reperendo a tal fine aree contigue al perimetro del piano, attualmente inedificate, prevedendo così una ricucitura e riqualificazione dei tessuti limitrofi;
- 5) inserimento nel perimetro del P.P. dei nuclei consolidati limitrofi allo stesso, secondo quanto previsto dalla L.R.36/87;
- 6) le aree destinate a parcheggio pubblico non occupino per la gran parte i singoli lotti.

Si controdeduce:

Relativamente al punto 1) si è proceduto nella redazione del P.P. affinché tutti i lotti con dimensione non superiore a 1500 mq. avessero la destinazione edificabile, esclusi i lotti ricadenti su aree stradali previste dal piano e pertanto irrinunciabili.

In merito al punto 2) si fa presente che per i lotti già edificati e ricadenti in aree di completamento o di conservazione, in fase di rilascio del condono edilizio, verranno garantite le destinazioni dichiarate in sanatoria.

Quanto al punto 3), al fine di salvaguardare la corretta impostazione urbanistica del P.P., si ritengono irrinunciabili i

previsti ampliamenti delle sedi stradali esclusa Via Ugoletto che viene ridimensionata a senso unico di marcia.

In merito al punto 4) si fa presente che il P.P. ha reperito gli standard urbanistici imposti dalla vigente legislazione.

In merito al punto 5) si è provveduto ad inserire, secondo quanto previsto dalla L.R.36/87, le aree edificate esterne al perimetro del piano, ad esso limitrofe.

Relativamente al punto 6) si è provveduto a verificare, ove possibile, che i parcheggi pubblici non incidano sostanzialmente sulla edificabilità del lotto, salvaguardando comunque l'edificabilità dell'intero lotto.

Opposizione n.134 - Massullo Annibale e Bernardo - prot.USPR 6974 del 10.7.89

I ricorrenti fanno notare che il proprio lotto di terreno risulta privo di destinazione urbanistica di piano.

Si controdeduce:

Premesso che la destinazione urbanistica del lotto non era riportata per mero errore materiale, l'opposizione si ritiene accolta specificando che la destinazione urbanistica è di "nuova edificazione residenziale semplice".

Opposizione n.136 - Tundis Luigi-prot.SG.204/PS del 24.6.89

Il ricorrente proprietario di un lotto di terreno inserito in un perimetro di accorpamento delle cubature di cui all'art.13 delle N.T.A. del P.P. chiede il cambiamento di destinazione della parte di area destinata a zona N a zona di completamento residenziale, salvaguardando l'edificio già esistente.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta relativamente allo spostamento della destinazione a verde pubblico sulla parte di lotto attualmente inedificata, permanendo il perimetro di accorpamento di cui all'art.13 delle N.T.A. e destinando la parte edificabile a zona di completamento residenziale.

Opposizione n.139 - Rodolfo e Alberto Conti-prot.SG.203/PS dell'

11.7.1989

I ricorrenti proprietari di un terreno destinato dal P.P. a zona di conservazione dei volumi e della superficie lorda residenziale semplice chiedono che lo stesso venga destinato a zona di completamento residenziale semplice per realizzare ulteriori cubature, peraltro consentite dalla normativa del P.P. per altri lotti similari.

Si controdeduce:

Si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.159.

Opposizione n.140 - Jacobini Guglielmo-Mastropietro Luisa - prot. SG.361/PS del 5.8.89

Opposizione n.141 - Jacobini Guglielmo-Mastropietro Luisa - prot. SG.385/PS del 20.11.89

I ricorrenti proprietari di un lotto di terreno chiedono:
1) l'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale;
2) il cambiamento di destinazione di parte dell'area di proprietà da zona N a zona di completamento dei volumi e delle superfici residenziali in cambio della cessione gratuita di un'area destinata a parcheggio pubblico.

Si controdeduce:

Relativamente alla prima richiesta si rinvia a quanto controdedotto alle opposizioni n.2 e seguenti; in merito alla seconda richiesta l'opposizione può essere accolta in quanto la dimensione ridotta dell'area destinata dal P.P. a verde pubblico non stravolge la impostazione del piano stesso. Pertanto il terreno di proprietà viene inserito in un perimetro di accorpamento, in base all'art.13 delle N.T.A. del P.P., con la previsione di un'area destinata a parcheggio pubblico.

Opposizione n.142 - Severini Rodrigo - prot.SG.331/PS del 28.7.89

Il ricorrente proprietario di un lotto ineditato, chiede l'eliminazione del perimetro di accorpamento delle cubature come previsto dall'art.17 delle N.T.A. del P.P. e il cambiamento di destinazione da verde pubblico a zona di nuova edificazione residenziale semplice e l'eliminazione dell'ampliamento della

sede stradale.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta relativamente al cambiamento di destinazione del lotto da verde pubblico a zona di nuova edificazione residenziale semplice, ritenendo che l'eliminazione della zona a verde pubblico, essendo di dimensioni esigue, non stravolge l'impostazione del P.P. Il lotto viene inserito in un perimetro di accorpamento delle cubature come previsto dall'art.17 delle N.T.A. del P.P. con l'individuazione di un parcheggio. Relativamente all'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale di Via degli Impressori, si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.2 e seguenti.

Opposizione n.143 - Revelli Saverio e Giacomo - prot.SG.248 del
24.7.89

Opposizione n.144 - Revelli Saverio e Giacomo - prot.SG.277/PS
del 25.7.89

I ricorrenti proprietari di un lotto destinato dal P.P. a nuova edificazione residenziale semplice ed a parcheggio pubblico con accorpamento delle cubature in caso di cessione gratuita dell'area destinata a parcheggio, sulla restante parte ai sensi dell'art.17 delle N.T.A. del P.P. chiedono una maggiore superficie fondiaria con conseguente riduzione dell'indice fondiario al fine di facilitare la progettazione edilizia della cubatura pertinente il terreno. Successivamente chiedono, inoltre:

- 1) l'eliminazione del vincolo a parcheggio pubblico o, in subordine, che l'area da cedere gratuitamente venga ridotta ad un terzo dell'intera superficie;
- 2) l'attribuzione alla rimanente porzione di terreno dell'edificabilità prevista sull'intero lotto;
- 3) che l'intero lotto rientri nel perimetro di accorpamento di cui all'art.17 delle N.T.A. del P.P.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta prevedendo una riduzione della superficie destinata a parcheggio pubblico e

specificando che l'intero lotto di proprietà ricade in un perimetro di accorpamento delle cubature di cui all'art.17 delle N.T.A. del P.P.

Opposizione n.145 - Ricorso al T.A.R. di Calogero Domenico-
prot.USPR 8444 dell'11.9.89

Il ricorrente lamenta la destinazione a parcheggio della maggior parte della superficie di proprietà.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta prevedendo la riduzione dell'area destinata a parcheggio pubblico ed inserendo il lotto in un perimetro di accorpamento come previsto dall'art.17 delle N.T.A. del P.P., limitato al solo lotto di cui trattasi, in quanto ciò non inficia le previsioni del piano ed i relativi standard urbanistici.

Opposizione n.146 - Cicchinelli Federico e Teresa-prot.SG. 242/PS
del 20.7.89

I ricorrenti chiedono per il lotto di proprietà attualmente ineditato il cambiamento di destinazione da zona di conservazione delle superfici e dei volumi residenziali a zona di nuova edificazione residenziale semplice.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta trattandosi di frazionamento antecedente il 1.10.83.

Opposizione n.148 -Ferretti Anna Maria-prot.SG.300/PS del 25.7.89

La ricorrente proprietaria di un lotto di terreno ineditato destinato a conservazione dei volumi e delle superfici lorde residenziali ed a nuova viabilità pubblica chiede che venga cambiata la destinazione d'uso del lotto in zona di nuova edificazione residenziale semplice e che non venga realizzata la strada di collegamento tra via Ugoletto e via dei Ferrari.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta relativamente al cambiamento di destinazione da zona di conservazione residenziale semplice a

zona di nuova edificazione residenziale a condizione che nell'istanza di concessione edilizia sia dimostrato che il frazionamento del lotto risulti antecedente al 1 ottobre 1983 e semprechè il lotto abbia la superficie minima prevista dalle N.T.A. del P.P.

Relativamente alla seconda richiesta, si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.129.

Opposizione n.149 - Sponza Giovanna-prot.SG.282/PS del 25.7.89
La ricorrente proprietaria di un terreno destinato dal P.P. a conservazione dei volumi residenziali chiede il cambiamento di destinazione a zona di nuova edificazione ed il mantenimento dell'attuale sezione stradale di via Monotype.

Si controdeduce:

Precisato che il lotto deriva da frazionamento avvenuto nell'anno 1987 e che la cubatura realizzata sull'originaria part.257 è superiore a quella che si otterrebbe moltiplicando l'indice di fabbricabilità di 0.6 per la superficie dell'intero lotto originario, la prima richiesta non può essere accolta. Per quanto attiene la seconda richiesta, si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.1 e sequenti.

Opposizione n.150 - Ferretti Lidia - prot.SG.301/PS del 25.7.89
Il ricorrente chiede per il lotto di proprietà attualmente ineditato il cambio di destinazione da zona di conservazione delle superfici e dei volumi residenziali a zona di nuova edificazione residenziale semplice.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta trattandosi di frazionamento catastale antecedente il 1.10 83.

Opposizione n.151 - Milone Giacomina e Annamaria - prot.SG.325/PS del 27.7.89

Il ricorrente chiede per il lotto di proprietà attualmente ineditato il cambio di destinazione da zona di conservazione delle superfici e dei volumi residenziali a zona di nuova edificazione residenziale.

Si controdeduce:

Si rinvia a quanto controdedotto al primo punto dell'opposizione n.148.

Opposizione n.152 - Fiorini Iolanda-Castro Paulina-prot.SG.302/PS del 25.7.89

Le ricorrenti chiedono il cambio di destinazione da zona di conservazione delle superfici e dei volumi residenziali a zona di completamento residenziale semplice e l'eliminazione dell'ampliamento della sede stradale.

Si controdeduce:

In merito alla prima richiesta l'opposizione può essere accolta a condizione che nell'istanza di concessione edilizia sia dimostrato che il frazionamento del lotto risulti antecedente al 1.10.83.Quanto alla seconda richiesta si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.2 e sequenti.

Opposizione n.153 - Dantimi Miriam, Patrizia, Rossana ed Emilio - prot.SG.360/PS del 5.8.89

I ricorrenti fanno presente che i terreni di proprietà distinti al catasto al foglio n.1155 part.144, 835, 836, 837 sono stati riprodotti con linee di confine catastale non esatte. Inoltre avendo i medesimi ricorrenti lasciato per la realizzazione della strada 5 metri ed avendone nel contempo il frontista Vivaio Conti lasciati soltanto 3, chiedono che i necessari residui metri 2 per l'allargamento fino a metri 10 della strada di cui trattasi, vengano rilevati dalla proprietà Conti. Infatti il fronte di proprietà dei ricorrenti è consolidato con negozi, pensiline carrabili, cancelli condonati nonché interessato dal passaggio delle canalizzazioni dei servizi (acqua, luce, telefono, gas, fognatura).

Si controdeduce:

In merito al problema catastale sollevato, si è provveduto a rettificare le linee di confine parallele alla Via Gutenberg: per quanto riguarda invece l'allargamento della viabilità, non è stato modificato il perimetro del P.P. così come approvato dalla

Regione Lazio. La realizzazione delle strade avverrà come da progetto.

Opposizione n.157 - Olinto Conchiglia rappresentante Consorzio La Selcetta - prot.SG.213/PS del 20.7.89

Il ricorrente chiede quanto segue:

1) inserimento nel perimetro del P.P. ai sensi della L.R. n.36/87 dei lotti edificati e non, adiacenti al perimetro dello stesso, distinti al foglio n.1154, part.355, 375, 377, 379, 381, 383, 384, 388, 391, 369.

2) cambiamento di destinazione da parcheggio pubblico a zona di nuova edificazione residenziale per i lotti di terreno distinti al foglio n.1154 part.387, 367 e lo spostamento della viabilità di collegamento tra via dei Redattori e via degli Impressori, lungo il confine consortile ai margini dei lotti distinti al foglio 1154 part.369, 391 o in alternativa propongono la cessione gratuita delle particelle 383, 384, 391, 388, 369 esterne al perimetro del piano con la creazione di un comprensorio soggetto a convenzione in base all'art.22 delle N.T.A. all'interno del quale i lotti ceduti siano destinati ad aree pubbliche in cambio della destinazione a zona di nuova edificazione residenziale, con accorpamento delle cubature spettanti al comprensorio, sulle particelle 367 e 387 interne al perimetro.

3) cambiamento di destinazione da parcheggio pubblico a zona di nuova edificazione residenziale per i lotti distinti al foglio 1154 part.286 e 348 ed in generale per i lotti di superficie inferiore a 1500 mq.

4) riduzione della superficie dei parcheggi pubblici previsti lungo il confine dei lotti.

5) eliminazione degli ampliamenti delle sedi stradali.

6) individuazione di un'area destinata a parcheggio pubblico a confine con la particella 300 ove attualmente vi è un ristorante.

7) previsione di un collegamento viario, limitrofo alle aree destinate a verde pubblico, tra via dei Grafici e via dei Compositori.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta relativamente alla prima e seconda richiesta, con l'inserimento nel perimetro del P.P. delle sequenti particelle inedificate: 383, 384, 388, 391, 369, con l'inserimento delle stesse nel perimetro di un comprensorio soggetto a convenzione, conformemente a quanto controdedotto all'opposizione n.155. La terza richiesta può essere accolta inserendo le singole particelle in un perimetro di accorpamento con cessione gratuita di parte dell'area di proprietà destinata a parcheggio pubblico, come previsto dall'art.17 delle N.T.A. del P.P. In merito alla quarta richiesta, si è provveduto, ove possibile, a diminuire la superficie dei parcheggi pubblici, compatibilmente con il soddisfacimento degli standard di piano. Relativamente alla quinta richiesta, l'opposizione non può essere accolta in quanto l'eventuale riduzione delle sedi stradali contrasta con le esigenze della viabilità e con il sistema di strutture viarie previste per il quartiere. Quanto infine alla sesta e settima richiesta, le stesse non danno luogo a provvedere in quanto il loro accoglimento risulterebbe in contrasto con i criteri informativi del piano.

Opposizione n.159 - De Amuntis Duilio- prot.SG.250/PS del
25.7.89

Il ricorrente chiede il cambiamento di destinazione da zona di conservazione a zona di completamento in quanto la cubatura realizzata è inferiore a quella costruibile con indice di fabbricabilità pari a 0,6 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta semprechè all'atto della richiesta di concessione edilizia si dimostri che l'indice di fabbricabilità, al netto delle aree stradali previste dal P.P., alla data del 1.10.83, sia inferiore a 0,6 mc/mq.

Opposizione n.160 - Lucci Fiorella, Gino e Domenico-prot.SG. 323/
PS del 26.7.89

I ricorrenti proprietari di un terreno parzialmente edificato, inserito nel comprensorio "A" soggetto a convenzionamento

propongono in alternativa un convenzionamento limitato all'area di proprietà.

Si controdeduce:

Si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.161 inserendo il terreno di cui trattasi nel comprensorio "A1".

Opposizione n.161 - Lucci Giovanna, Micheletti Felicetta, Lucci Vilma e Lucci Elide - prot.SG.324/PS del 26.7.8

I ricorrenti chiedono quanto segue:

- 1) all'interno del comprensorio "A" soggetto a convenzione si proceda ad una diversa dislocazione delle aree fondiariale tenendo conto delle singole proprietà, al fine di attribuire ad ogni singolo proprietario una quota di superficie edificabile all'interno dell'area di proprietà;
- 2) un aumento della superficie fondiaria al fine di diminuire l'indice di fabbricabilità fondiario;
- 3) attribuzione della destinazione a zona di conservazione residenziale per il fabbricato sito sulla particella 329 e ampliamento della zona a conservazione residenziale per le particelle 343 e 344;
- 4) riduzione della larghezza della sezione stradale della nuova via di penetrazione prevista nel comprensorio.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta relativamente alla prima e seconda richiesta inserendo la particella 62 nel comprensorio "A1", la particella 66 nel comprensorio "A2" e la particella 67 nel comprensorio "A3", attribuendo ad ogni comprensorio un indice di fabbricabilità comprensoriale pari a 0,5 mc/mc di cui 0,2 mc/mq. per la nuova edificazione residenziale, 0,2 mc/mq. per la nuova edificazione non residenziale e 0,1 mc/mq. per le attività commerciali. Relativamente alla terza e quarta richiesta, l'opposizione non può essere accolta in quanto ciò contrasterebbe con la pianificazione urbanistica del piano.

Opposizione n.162 - Bernardini Luigi e Aldo ed eredi di Giovanni Battista - prot.SG.336/PS del 28.7.89

I ricorrenti proprietari di un'area inserita nel P.P. nel perimetro del comprensorio "C" soggetto a convenzione in base all'art.22 delle N.T.A. del P.P. chiedono lo spostamento dell'area soggetta a prescrizione planovolumetriche nell'area ove il P.P. prevede la destinazione a zona pubblica "servizi culturali", nonché l'aumento della cubatura realizzabile in ottemperanza agli indici fondiari del Piano.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta relativamente alla prima richiesta in quanto tale spostamento non è in contrasto con la pianificazione urbanistica del piano. In merito alla seconda richiesta l'opposizione può essere accolta attribuendo al comprensorio un indice di fabbricabilità comprensoriale pari a 0,5 mc/mq., sulla base di quanto previsto dall'art.22 delle N.T.A. del P.P.

Opposizione n.163 - Tollo Adolfo e Gianni Antonia-prot.SG. 322/PS del 25.7.89

I ricorrenti proprietari di un terreno per la maggior parte ineditato compreso nel comparto "D", soggetto a convenzionamento, presentano una proposta di convenzionamento alternativa con un aumento della superficie fondiaria al fine di diminuire l'indice di fabbricabilità. Chiedono inoltre che un manufatto agricolo per il quale è stata presentata istanza di condono, venga lasciato su area a destinazione non pubblica.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta relativamente alla prima richiesta, attribuendo al comprensorio un indice di fabbricabilità comprensoriale pari a 0,5 mc/mq., di cui 0,2 mc/mq. per la nuova edificazione residenziale, 0,2 mc/mq. per la nuova edificazione non residenziale e 0,1 mc/mq. per le attività commerciali. In merito alla seconda richiesta, l'opposizione non può essere accolta in quanto ciò contrasterebbe con la pianificazione urbanistica del piano.

Opposizione n.164 - Galtelli Dante e Marisa-prot.SG.211/PS del

17.7.89

I ricorrenti proprietari di un terreno per la maggior parte ineditato, compreso nel comparto "B" soggetto a convenzionamento, presentano una proposta di convenzionamento alternativa per l'intera area del comparto "B" con un aumento della superficie fondiaria anche per l'esistenza di un tratto di rete fognante nell'area destinata all'edificazione fondiaria.

.pa

Si controdeduce:

Si rinvia a quanto controdedotto al primo punto dell'opposizione n.163.

Opposizione n.165 - Proprietari di terreni lungo Via Ugoletto e Via G. De Ferrari-prot.USPR 8603 del 10.8.90

I ricorrenti ribadiscono quanto già richiesto con le singole osservazioni, riguardanti l'ampliamento di via Ugoletto e Via G.de Ferrari.

Si controdeduce:

Si rinvia a quanto controdedotto all'opposizione n.1 e seguenti per quanto riguarda Via Ugoletto; per Via G.De Ferrari viene lasciato l'ampliamento previsto per la parte iniziale, mentre la parte restante rimarrà a carattere privato.

Opposizione n.167 - S.I.P. Società Italiana per il Servizio Telefonico - prot.USPR n.1909 del 17.2.92.

La Società ricorrente, proprietaria di un'area della superficie di 5.000 mq., inclusa dal P.P. in zona soggetta a convenzione (comprensorio B) con destinazione in parte a parcheggio ed, in parte ad attrezzatura annonaria, chiede che l'area stessa venga stralciata dal perimetro del comprensorio soggetto a convenzione, con destinazione a servizi tecnologici.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta in quanto l'area era già stata destinata a servizi telefonici con la variante di P.R.C. approvata con ^{Decreto P.G.R.L.} n.2387 del 30.12.83.

Le modifiche conseguenti le controdeduzioni succitate vengono riportate negli elaborati sottoindicati, allegati al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo:

Tav. 6 - Rete viaria - sc.1:2.000

Tav. 7 - Planimetria catastale - Zonizzazione

Tav. 8 - Aree pubbliche - sc.1:2.000

Tav.10 - Planimetria catastale - Zonizzazione - Indicazioni
planovolumetriche

Tav.11 - Norme tecniche di attuazione

Tav.12 - Elenco catastale delle proprietà da vincolare

Tav.13 - Relazione di previsione di spesa

Tav.14 - Planimetria catastale - Zonizzazione - Ubicazione delle
osservazioni ed opposizioni

Tav.15 - Relazione tecnica.

B) di consentire per le motivazioni di cui alle premesse, previo nulla osta dell'U.S.P.R. e ricorrendo i presupposti delle citate leggi in materia edilizia, il rilascio delle concessioni edilizie semprechè non contrastino con le previsioni degli elaborati e delle N.T.A. del P.P., nell'ambito del perimetro della zona "0" come approvato dalla deliberazione G.R.L. n.4777 del 3.8.83.

L'on. PRESIDENTE, non sorgendo osservazioni, invita il Consiglio a procedere, per alzata di mano, alla votazione della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, l'on. Presidente medesimo dichiara che la proposta risulta approvata con 40 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Buontempo e De Petris.

La presente deliberazione assume il n. 304.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

F. CARRARO - A. G. GERACE - E. FORCELLA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

A. CEDERNA

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal [5 DIC. 1992]
al 1.9 DIC. 1992 e non sono state prodotte opposizioni.
Inviata al CO.RE.CO. il [5 DIC. 1992]

Il Comitato di Controllo sugli
Atti degli Enti Locali della
Regione Lazio nella seduta
del 1.5 DIC. 1992
verbale n. 2487 non ha
riscontrato vizi di legittimità
sulla deliberazione.
Dal Campidoglio,
il 1.6 DIC. 1992

Vedere allegati a parte

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
24 novembre 1992.

Dal Campidoglio, li 21 DIC. 1992

P. IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

